

ALLEGATO 3)

Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'individuazione di un soggetto per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) (Decreto del Ministero dell'Interno del 13.10.2022 - Prot. nr. 37847) TRIENNIO 2023/2025.

CAPITOLATO SPECIALE

Indice

- Art. 1 – Oggetto del Servizio
- Art. 2 – Modalità di realizzazione del progetto
- Art. 3 – Attività aggiuntive con oneri a carico del soggetto attuatore
- Art. 4 – Proroga tecnica
- Art. 5 – Aumento o diminuzione delle prestazioni
- Art. 6 – Sede operativa
- Art. 7 – Strutture di accoglienza
- Art. 8 – Personale e obblighi del soggetto attuatore
- Art. 9 – Aggiornamento del personale
- Art. 10 – Coordinamento tecnico-amministrativo
- Art. 11 – Responsabilità e obblighi del soggetto attuatore
- Art. 12 – Attività di controllo e ispezione
- Art. 13 – Divieto di subappalto
- Art. 14 – Corrispettivo
- Art. 15 – Penali
- Art. 16 – Risoluzione della convenzione
- Art. 17 – Polizze assicurative
- Art. 18 – Definizione delle controversie
- Art. 1 - Oggetto del servizio

Normativa di riferimento

- Decreto 18 novembre 2019 : *"Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)"*
- Decreto del Ministero dell'Interno del 13.10.2022 (Prot. nr. 37847) con il quale sono approvati i progetti in scadenza al 31.12.2022, di cui agli allegati elenchi (All.1, 2, 3) che costituiscono parte integrante del decreto, autorizzati alla prosecuzione dal 1.1.2023 al 31.12.2025, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il numero dei posti e per gli importi ivi indicati, nel quale è presente al posto n. 226 il progetto dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino

Art. 1 – Oggetto del Servizio e importo correlato

Il progetto territoriale SAI (Cod. PROG-767-PR-3) prevede l'accoglienza in 65 posti così detti "ordinari", uomini e nuclei familiari. I beneficiari risiedono in strutture secondo il modello di accoglienza "diffusa" promosso e valorizzato dalla Regione Toscana e da ANCI Toscana.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.10.2022 (Prot. nr. 37847) decreta l'approvazione dei progetti in scadenza al 31.12.2022, di cui agli allegati elenchi (All.1, 2, 3) che costituiscono parte integrante del decreto, autorizzati alla prosecuzione dal 1.1.2023 al 31.12.2025, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il numero dei posti e per gli importi ivi indicati, nel quale è presente al posto n. 226 il progetto dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino

Il progetto dell'Unione dei Comuni del Casentino, con identificativo che segue, è stato inserito nell'Allegato, ed è ammesso al finanziamento per il numero dei posti e per gli importi indicati, che costituiscono il finanziamento annuale assegnato per un costo procapite a persona accolta di € 40,51:

Codice progetto	Regione	Provincia	Ente Locale	Stato progetto	N. posti	Importo annuale richiesto	Importo annuale approvato
PROG-767-PR-3	TOSCANA	Arezzo	UNIONE COMUNI MONTANI DEL CASENTINO	Autorizzato	65 posti ordinari	961.162,67 €	961.162,67 €

Il numero delle persone da accogliere nel territorio di riferimento può subire variazioni in aumento o in diminuzione solo a seguito di specifica richiesta dell'Ente Capofila ed autorizzazione del Servizio Centrale SPRAR del Ministero dell'Interno.

Il costo annuo stimato del progetto è pari ad € 917.096,00 (comprensivi di IVA nei termini di legge), pari ad finanziamento assegnato dedotto gli importi relativi a:

- una figura professionale che sarà incaricata direttamente dall'Unione dei Comuni per le attività di raccordo con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari che si rendessero necessari, monitoraggio, controllo, verifica e gestione amministrativa di competenza della Stazione Appaltante, quantificati in € 35.000,00 annui (Cod. A8e quota parte di € 90.286,12 annui come da piano finanziario approvato);
- costi del revisore contabile indipendente (Cod. B4 per € 5.300,00);
- costi connessi alle procedure di affidamento Cod. B6 per € 3.666,67);

per un costo complessivo di € 2.751.288,01 (comprensivi di IVA nei termini di legge) ed € 2.620.274,30 al netto dell'IVA pari al 5%, per un periodo di 36 mesi.

Tale importo sarà riparametrato al periodo di affidamento, che decorre dalla data di aggiudicazione e fino al 31.12.2025, fatta salva eventuale proroga disposta dal Ministero dell'Interno con possibilità di revisioni progettuali a livello gestionale e/o organizzativo e di budget e con possibilità di ampliamenti.

Alla scadenza del periodo suddetto, il rapporto contrattuale con il soggetto attuatore si risolverà automaticamente, senza alcun obbligo di disdetta o recesso.

1. Oggetto del presente capitolato è la descrizione dei servizi di accoglienza integrata¹, integrazione e tutela (sotto indicati), e delle altre prescrizioni e condizioni, da applicarsi per la realizzazione del

¹ 1 Rif. art. 4 delle Linee Guida al D.M. 18/11/2019 che dettaglia i requisiti minimi da garantire. Ai sensi dell'art. 4 suddetto, per le modalità di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza integrata si applicano le istruzioni del Manuale operativo e del Manuale unico per la rendicontazione.

progetto territoriale dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino aderente al *Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)*. Ai fini interpretativi, esemplificativi o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanzarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al «Manuale operativo» per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione previsti dalle linee guida e al «Manuale unico» per la rendicontazione contenente i criteri per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali inseriti nella rete SAI disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it> e alle «Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)» approvate con il D. M. 18 novembre 2019.

A) Accoglienza materiale

- reperire, organizzare e gestire gli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari.
Tutte le strutture devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, ed aventi i requisiti di cui all'Art. 19 ad oggetto "Requisiti delle strutture" delle Linee Guida approvate con D. M. 18 novembre 2019.
Devono, inoltre, essere rispettate le norme igienico-sanitarie relative a qualità, conservazione e somministrazione di cibi e ingredienti, pulizia e igiene dei locali.
Il soggetto attuatore ha pertanto l'obbligo di:
 - reperire le strutture di accoglienza prediligendo quelle ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato;
 - rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;
 - predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari;
 - predisporre un "Regolamento" interno all'abitazione e un "Contratto di accoglienza" individuale, così come previsti dal "Manuale operativo" curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>);
 - predisporre un Registro degli utenti nel quale registrare la presenza giornaliera del beneficiario mese per mese.
- garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari necessità nel rispetto delle tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- erogare *pocket money* secondo le modalità stabilite dal Manuale Unico di rendicontazione e dal Manuale operativo;
- rispettare la normativa specifica in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, avvalendosi anche, quando opportuno, dell'istituto dell'affido familiare.

B) Mediazione linguistico – culturale

Il servizio di mediazione linguistico - culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. La mediazione linguistico - culturale è necessaria al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato) che culturale – tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).

C) Orientamento e accesso ai servizi del territorio

- garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto;
- facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale operativo SIPROIMI (ora SAI);
- garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorarne la successiva frequentazione;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, centro per l'integrazione, etc.).

D) *Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico dei minori*

- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 15 ore settimanali;
- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti;

E) *Formazione, riqualificazione professionale*

- predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc.);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria.

F) *Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo*

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.);
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità – permanenti o temporanee – lo richiedano.

G) *Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo*

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità – permanenti o temporanee – lo richiedano.

H) *Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale*

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

I) Orientamento e accompagnamento legale

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico amministrative;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

J) Tutela psico-socio-sanitaria

- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.

K) Servizi complementari

Qualora il soggetto attuatore, aggiudicatario delle procedure di affidamento, abbia un regime fiscale diverso, con esenzione dall'applicazione dell'IVA, per il quale si producono delle economie risultanti dalle procedure di gara, ricorrono le condizioni per l'affidamento di servizi complementari che, ai sensi degli articoli 63 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., devono essere coerenti con il progetto originario e sono di seguito specificati:

- Percorsi formativi: implementazione delle risorse previste dal Progetto al fine di favorire l'accesso dei beneficiari con maggior livello di autonomia a percorsi formativi professionalizzanti e con riconoscimento qualifiche e/o per l'acquisizione della patenti di guida;
- Percorsi di inserimento lavorativo: implementazione delle risorse destinate alla esperienze di tirocinio anche extra curriculare e per le quali è precluso l'accesso ai fondi regionali;
- Percorsi di autonomia alloggiativa: implementazione delle risorse per l'erogazione di contributi destinati al sostegno dei costi di locazione e spese utenze, favorendo percorsi di co-housing tra beneficiari e implementazione di una rete "terza accoglienza" ;
- Percorsi di inclusione sociale: implementazione delle attività di carattere socio-culturale volte a favorire percorsi di inclusione all'interno della comunità ospitante e ad elaborare il vissuto traumatico dei beneficiari (a titolo esemplificativo: teatro, attività sportive e ricreative, ecc.).

L'attivazione dei servizi complementari avverrà a seguito di formale comunicazione al Ministero inviando una pec all'indirizzo servizi.civili@pecdici.interno.it.

2. ATTIVITÀ AGGIUNTIVE CON ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE: come indicato al successivo art. 3

3. SPESE PER IL PERSONALE

Il soggetto attuatore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti.

L'impresa aggiudicataria si impegna, in conformità del combinato disposto dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 37 del C.C.N.L del settore sociosanitario, assistenziale ed educativo, in ordine al ricollocamento degli operatori già impiegati nelle medesime attività oggetto dell'affidamento e rimasti inoccupati, conformemente alle vigenti disposizioni legislative in materia di trasferimento di aziende ed ai relativi accordi sindacali integrativi, a condizione che il numero e la qualifica del personale sia ammortizzabile con l'organizzazione della propria impresa (CFR Cons. di Stato sez. V sentenza 16/6/2009 n. 3900).

Il soggetto attuatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con l'Unione dei Comuni, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione.

Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Il soggetto attuatore si impegna altresì a:

- a. attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dalla Stazione Appaltante con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;
- b. attenersi alle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;
- c. comunicare all'Unione dei Comuni, in seguito all'individuazione, i nominativi degli operatori impiegati, indicati in sede di selezione, nonché a trasmettere copia dei relativi *curricula vitae*;
- d. sostituire tempestivamente anche il personale che, ad insindacabile giudizio dell'Unione dei Comuni e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- e. nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a sottoporre il nominativo del nuovo operatore al responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona";
- f. garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed ad assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- g. garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta dell'Unione dei Comuni;
- h. presentare, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) alla Stazione Appaltante stabilendo che si procederà alla dichiarazione di decadenza dal rapporto di collaborazione aggiudicato nel caso in cui il soggetto attuatore non risulti in regola con i versamenti contributivi.

Il soggetto attuatore si impegna inoltre a designare e a comunicare all'Unione dei Comuni il nominativo dell'operatore referente del progetto, nonché a trasmettere copia del relativo *curriculum vitae*. Il referente, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare tutti i rapporti con l'Unione dei Comuni nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato a carico del soggetto attuatore e di quanto indicato in sede di gara. Il referente dovrà assicurare informazione mediante report e contatti periodici, almeno mensili, con l'Unione dei Comuni sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.

4. ALTRE SPESE E COSTI INDIRETTI

Sono ammissibili le spese non ricomprese nelle precedenti categorie, quali spese per incontri nazionali, convegni, trasporto pubblico a favore del personale; altre spese relative al personale (es. costi per

consulenti fiscali e del lavoro, etc.); altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e R.C. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno); altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (es. spese per fideiussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale al soggetto attuatore, altro etc.); spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale; spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale); spese di cancelleria; spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del progetto.

Art. 2 – Modalità di realizzazione del progetto

Il soggetto attuatore, in stretta collaborazione con la Stazione Appaltante, provvede all'attivazione dei servizi di cui all'art. 1 del presente allegato. L'Unione dei Comuni ha facoltà di richiedere al soggetto attuatore selezionato prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle descritte all'art. 3, dietro relativo compenso, come individuato nel piano dei costi presentato in sede di candidatura.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il soggetto attuatore si impegna a dare attuazione al progetto secondo quanto indicato nella domanda di prosecuzione presentata al Ministero dell'Interno, tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con l'Unione dei Comuni.

Al soggetto incaricato saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto di cui all'art. 1 sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori. Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto, così come concordato con la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui all'art. 1 del presente allegato, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle somme da parte del Ministero. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al gestore potrà subire modificazioni.

Art. 3 – Attività aggiuntive con oneri a carico del soggetto attuatore

- a. Sono comprese nella gestione le seguenti attività aggiuntive:
- Progetti per la richiesta di finanziamenti regionali, nazionali e della comunità europea in materia di immigrazione, asilo e/o intercultura. Il soggetto collaboratore si impegna a predisporre progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi, da strutturare con specifico riferimento al contesto territoriale di azione.
 - Realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo.

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare attività di sensibilizzazione e promozione del progetto.

Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati ecc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione dell'Unione dei Comuni e realizzate a cura e a spese del soggetto attuatore.

In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale dell'Unione dei Comuni, de SAI e/o di altri soggetti da esso segnalati. La progettazione del materiale (veste grafica, contenuto, eventuali traduzioni ecc.), la stampa e la distribuzione saranno a carico del soggetto attuatore.

- b. Il soggetto attuatore si impegna a supportare e assistere la Stazione Appaltante, nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea, sia se necessaria nei rapporti tra il partenariato e il Ministero degli Interni sia per fini generali di diffusione, pubblicizzazione, disseminazione, valutazione del progetto stesso.

- c. Il soggetto gestore si impegna a svolgere le predette attività di cui alle lettere A) e B) senza alcun compenso aggiuntivo a quello previsto per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 del presente capitolato.

Art. 4 – Proroga tecnica

Il soggetto attuatore si impegna a proseguire l'esecuzione delle prestazioni anche successivamente alla scadenza della convenzione, su richiesta dell'Unione dei Comuni e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure di individuazione del nuovo soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 5 – Aumento o diminuzione delle prestazioni

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo della convenzione può imporre al soggetto attuatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nella convenzione stessa.

In ipotesi di riduzione del finanziamento potrà essere prevista la diminuzione delle prestazioni.

In entrambi i casi il soggetto attuatore non potrà far valere il diritto di risoluzione del contratto.

Art. 6 – Sede operativa

Il soggetto attuatore si impegna a mantenere una sede operativa nel territorio della provincia di Arezzo per tutta la durata della convenzione.

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, il soggetto attuatore dovrà essere dotato, alla data della domanda di partecipazione, ovvero dovrà impegnarsi a dotarsi di una sede operativa posta nella provincia di Arezzo, prima della stipulazione del contratto.

La sede operativa situata nella provincia di Arezzo dovrà essere dotata di almeno una *work station* con connessione internet nonché di una linea telefonica/fax.

Il soggetto attuatore dovrà garantire in tale sede la presenza di almeno un proprio operatore al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del progetto e ridurre al minimo i tempi di interventi nei confronti dei beneficiari.

Art. 7 – Strutture di accoglienza

Le strutture di accoglienza, ai sensi del *Decreto Ministeriale 18 novembre 2019*, ed in particolare dell'Art. 19 ad oggetto "Requisiti delle strutture" delle Linee Guida, devono essere residenziali e civili abitazioni adibite all'accoglienza e immediatamente e pienamente fruibili, ubicate nel territorio della provincia di Arezzo in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico.

Art. 8 – Personale e obblighi del soggetto attuatore

L'impresa aggiudicataria si impegna, in conformità del combinato disposto dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 37 del C.C.N.L del settore sociosanitario, assistenziale ed educativo, in ordine al ricollocamento degli operatori già impiegati nelle medesime attività oggetto dell'affidamento e rimasti inoccupati, conformemente alle vigenti disposizioni legislative in materia di trasferimento di aziende ed ai relativi accordi sindacali integrativi, a condizione che il numero e la qualifica del personale sia ammortizzabile con l'organizzazione della propria impresa (CFR Cons. di Stato sez. V sentenza 16/6/2009 n. 3900).

Il personale impiegato nei servizi deve avere competenza e capacità specifiche, con background formativi e professionali adeguati al ruolo ricoperto e alle mansioni assegnate. Tale personale dovrà essere inquadrato nei livelli retributivi in coerenza con i rispettivi profili professionali e il soggetto attuatore si impegna a

riconoscere a tale personale l'anzianità di servizio maturata in conformità a quanto previsto dall'art. 2112 del Codice Civile.

Il personale dovrà essere regolarmente assunto, e, pertanto la Stazione Appaltante è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi, previdenziali, oneri antinfortunistici ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali. L'Unione dei Comuni è esonerata da ogni responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al personale del soggetto attuatore durante l'esecuzione del servizio.

Il soggetto attuatore sarà unico responsabile degli eventuali danni che comunque dovessero derivare al personale od essere provocati a terzi nell'espletamento del servizio e dovrà contrarre idonee polizze assicurative antinfortunistiche e di responsabilità civile, come meglio descritto al successivo articolo 17, in modo da garantire ogni copertura contro qualsiasi rischio derivante dalle attività e dal rapporto di servizio.

Il soggetto attuatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente nei confronti del personale il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza ed eventuali accordi integrativi territoriali, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale ed assicurativo. Tale obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'inosservanza da parte del soggetto attuatore delle disposizioni relative all'applicazione del C.C.N.L. accertata dall'Unione dei Comuni o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà l'introito automatico della cauzione e la risoluzione del contratto, previa contestazione dell'inadempienza accertata.

Il soggetto attuatore dovrà inoltre produrre, a richiesta dall'Unione dei Comuni, l'esibizione dei seguenti documenti: libro unico del lavoro, F24 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi relativi all'applicazione del CCNL e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Il soggetto attuatore si impegna a sostituire i propri operatori sino dal primo giorno di assenza anche nel caso di assenze per causa improvvisa e non preventivabile (malattie, infortuni, ecc.). Di tutte le sostituzioni deve essere data sollecita comunicazione al Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona". L'aggiudicataria è tenuta ad utilizzare per le sostituzioni, operatori in possesso dei requisiti previsti nel presente capitolato.

Art. 9 – Aggiornamento del personale

Nell'ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenza e capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti, l'aggiudicataria si impegna ad assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto quantificati in almeno 10 ore complessive annuali.

La formazione e l'aggiornamento, da espletarsi al di fuori dell'orario di servizio ed al di fuori della "gestione sociale" e senza alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante, verterà su tematiche generali e specifiche inerenti le attività da svolgere per i servizi resi. Rientrano nella formazione anche eventuali corsi organizzati da enti pubblici territoriali.

Art. 10 – Coordinamento tecnico-amministrativo

Il soggetto attuatore si impegna a garantire una figura di coordinatore tecnico-organizzativo con funzioni gestionali e decisionali sui servizi oggetto del presente appalto in grado di garantire:

- la completa gestione degli operatori impiegati (formazione, gestione turni, monitoraggio, verifiche periodiche, sostituzioni, ecc.);
- il raccordo costante con il personale dell'Unione dei Comuni.

Per tutti gli effetti giuridici, contabili ed amministrativi il soggetto attuatore è tenuto a comunicare, prima dell'inizio delle attività, il nome di un responsabile amministrativo unico per i servizi resi ai sensi del presente appalto, con funzioni di raccordo permanente tra la Stazione Appaltante e il soggetto attuatore.

Art. 11 – Responsabilità e obblighi del soggetto attuatore

- a. Il soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.
- b. Il soggetto attuatore ha l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.
- c. Il soggetto attuatore è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto attuatore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.
- d. In ogni caso il soggetto attuatore dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture di accoglienza deteriorate.
- e. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il soggetto attuatore deve darne tempestiva comunicazione all'Unione dei Comuni e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

Gli *obblighi* del collaboratore sono i seguenti:

- rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi definite dalla Stazione Appaltante e in linea con quanto prescritto nel Manuale operativo del Ministero;
- attivarsi nella sorveglianza degli utenti per evitare danni a beni e ad opere;
- impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente allegato;
- operare in accordo con l'Unione dei Comuni, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;
- effettuare controlli periodici di qualità secondo un programma concordato con la Stazione Appaltante;
- attenersi alle disposizioni impartite dall'Unione dei Comuni nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;
- attuare le direttive impartite dall'Unione dei Comuni finalizzate ad una migliore realizzazione del progetto, funzionamento o altrimenti di indirizzo politico amministrativo impartite dagli organi competenti dei soggetti partner;
- rispettare ed assicurare il rispetto degli *standard* qualitativi nonché il rispetto dei regolamenti, degli atti dell'Unione dei Comuni e della carta dei servizi ove emanata;
- garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte degli utenti, e ove essi si verificano, disporre l'immediata e adeguata riparazione;
- attivare momenti di partecipazione e adottare in generale approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi.
- assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della legge n. 146/1990, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
- assumere tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione, anche se non espressamente richiamate nel presente allegato.

Art. 12 – Attività di controllo e ispezione

L'Unione dei Comuni, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto attuatore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso alle strutture di accoglienza ai dipendenti dell'Unione dei Comuni incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.

L'Unione dei Comuni effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto anche per verificare la congruenza con i propri programmi ed il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nei documenti programmatici dell'ente.

In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto collaboratore definisce gli indicatori di qualità e garantisce il regolare flusso di informazioni all'Unione dei Comuni con carattere di:

- continuità, mediante informazione via e-mail sulla realizzazione delle attività del progetto;
- periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante:
 1. rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto, la rilevazione degli indicatori e una dichiarazione di aver rispettato le norme in materia di lavoro, infortunistica e previdenziale;
 2. servizio di monitoraggio del grado di soddisfazione dei R.A.R.U. ospitati nel progetto attraverso un sintetico questionario concordato con la Stazione Appaltante, che il soggetto attuatore si impegna a far compilare agli utenti;
- occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte dell'Unione dei Comuni di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti al soggetto attuatore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta.

L'Unione dei Comuni può attivare, con la collaborazione del soggetto partner, verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

L'Unione dei Comuni si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai R.A.R.U. ospitati nel progetto. Il soggetto attuatore si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente allegato, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

Art. 13 – Divieto di Subappalto

È vietata la cessione ed il subappalto, anche parziale, delle attività oggetto della convenzione per la realizzazione delle attività e dei servizi del progetto in oggetto.

Art. 14 – Corrispettivo

Il trasferimento delle risorse al soggetto attuatore, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui all'art. 1 del presente capitolato, corrisponde all'importo di cui al piano finanziario presentato in sede di prosecuzione di cui all'Art. 1 del presente capitolato, allegato agli atti di gara, dedotto gli importi relativi a:

- una figura professionale che sarà incaricata direttamente dall'Unione dei Comuni per le attività di raccordo con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari che si rendessero necessari, monitoraggio, controllo, verifica e gestione amministrativa di competenza della Stazione Appaltante, quantificati in € 35.000,00 annui (Cod. A8e quota parte di € 90.286,12 annui come da piano finanziario approvato);
- costi del revisore contabile indipendente (Cod. B4 per € 5.300,00);
- costi connessi alle procedure di affidamento Cod. B6 per € 3.666,67).

Il piano finanziario potrà subire una rimodulazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 delle «Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)» approvate con il D. M. 18 novembre 2019.

Le modalità di pagamento sono definite in 60 giorni dal ricevimento della fattura.

L'importo sarà riparametrato al periodo di affidamento, che decorre dalla data di aggiudicazione e fino al 31.12.2025, fatta salva eventuale proroga disposta dal Ministero dell'Interno con possibilità di revisioni progettuali a livello gestionale e/o organizzativo e di budget e con possibilità di ampliamenti

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento della attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero.

La Stazione Appaltante potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

Art. 15 – Penali

Ove l'Unione dei Comuni riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo posta elettronica certificata, indirizzata al legale rappresentante del soggetto attuatore, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente capitolato.

Il soggetto collaboratore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Ove, all'esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte dell'Unione dei Comuni casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività del progetto e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali sono così determinate:

INADEMPIENZA PENALE

- Mancata o inadeguata riparazione di eventuali beni o opere danneggiate: da €. 500,00 in relazione alla gravità del danno;
- Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'Unione dei Comuni nella realizzazione delle attività del progetto e relativa rendicontazione nei termini indicati dalla Stazione Appaltante: fino a € 4.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- Mancata comunicazione di variazioni nell'organizzazione del servizio: fino a €. 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- Atteggimento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico: (per ogni infrazione) €. 500,00;
- Qualora da ogni indagine o sopralluogo effettuati ai sensi dell'art. 6 emerga uno standard qualitativo non soddisfacente del servizio erogato: €. 2.000,00;
- Mancata sostituzione tempestiva del personale non idoneo €. 100,00 al giorno;
- Sostituzione del personale indicato in sede di selezione senza preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante: (per ogni infrazione) €. 500,00;
- Mancato rispetto della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto: (per ogni infrazione) €. 500,00;

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella precedente elenco saranno raddoppiati.

Le penali indicate nel presente articolo e le altre previste nel presente capitolato saranno rimosse mediante trattenuta sul corrispettivo da trasferire al soggetto collaboratore.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

L'Unione dei Comuni potrà disporre la risoluzione del contratto, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di accertati inadempimenti da parte del soggetto attuatore. L'accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti comporterà l'automatica e immediata risoluzione del contratto:

1. subappalto anche parziale della realizzazione delle attività di accoglienza integrata previste dal progetto;
2. tre violazioni in un anno che danno luogo alle penalità di cui all'art. 15 o di altri obblighi previsti nel presente capitolato;
3. mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
4. mancato svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento;
5. insolvenza o fallimento del soggetto collaboratore.

Nel caso di verifica di responsabilità con dolo o colpa del soggetto collaboratore per danni e/o furti anche di terzi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare la realizzazione delle attività del progetto a terzi.

Al soggetto collaboratore sarà trasferito l'importo dovuto per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità.

Qualora il soggetto collaboratore dovesse recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale della stessa, incorre nella perdita della cauzione di cui all'art. 15 dell'avviso (bando) che verrà incamerata dall'Unione dei Comuni, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 17 – Polizze assicurative

1. È obbligo del soggetto attuatore adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, degli beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto attuatore, intendendosi integralmente sollevata l'Unione dei Comuni da ogni responsabilità.
2. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O), il soggetto attuatore dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, per un periodo pari alla durata del contratto stesso:

2.1 per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'Unione dei Comuni per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto.

L'Unione dei Comuni e gli altri enti aderenti al progetto territoriale sono da considerarsi tra il novero dei Terzi.

Il massimale richiesto per tale copertura dovrà essere non inferiore ad Euro 2.500.000,00 e anche il massimale per la RCO dovrà essere non inferiore ad Euro 2.500.000,00.

Art. 18 – Definizione controversie

In caso di controversia, l'autorità giudiziaria competente per territorio sarà esclusivamente quella del Foro di Arezzo. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto collaboratore non potrà esimersi dal continuare le sue prestazioni e dovrà assicurare la perfetta regolarità dell'espletamento delle attività del progetto. È escluso il deferimento ad arbitri.

Il Responsabile
Dr.ssa Daniela Nocentini